



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI RAVENNA

**REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA
PER LE SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI
E DELLE IRREGOLARITA'**

WHISTLEBLOWING – D.Lgs. 10/03/2023 n. 24

Approvato dal COA in data 11 luglio 2023



1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Con la Direttiva (UE) 1937/2019 è stato introdotto, per tutti gli stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione, con l'obiettivo di proteggere il dipendente (pubblico e privato) che segnali condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell'ambiente di lavoro e favorire l'emersione di illeciti commessi non solo all'interno del settore pubblico, ma anche delle imprese ed aziende private, operanti in svariati settori del mercato.

Nell'ordinamento nazionale, il provvedimento attuativo della predetta direttiva è il D.Lgs. n. 24 del 10/03/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15/03/2023, che raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato, approntando una disciplina organica e uniforme finalizzata ad una maggiore tutela del whistleblower, così da maggiormente incentivare l'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto medesimo.

2. DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWING/SEGNALAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:

- alle persone che segnalano violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna e dei suoi Organismi, di cui siano venute a conoscenza in ragione dell'attività lavorativa o professionale svolta a favore dell'Ordine, in qualità di dipendenti o assimilati, lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, componenti del Consiglio dell'Ordine o di titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- ai soggetti diversi dal segnalante che potrebbero, tuttavia, essere destinatari di ritorsioni, anche indirette, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e, in particolare:
 - alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo di quest'ultimo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o per i quali quest'ultimo lavora e agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a salvaguardare, proprio in ragione della sua funzione di tutela dell'ente, la persona segnalante.

3. PRINCIPI GENERALI E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento intende porsi quale strumento guida per fornire risposte certe sulle procedure e sulle misure adottate per la ricezione e la gestione delle segnalazioni presentate da parte della persona segnalante.

In particolare, il Regolamento ha come scopo precipuo quello di tutelare la persona segnalante che segnali illeciti, proteggendo la riservatezza della sua identità in ogni fase (dalla ricezione della segnalazione alla gestione successiva) ovvero garantendo la possibilità di una segnalazione anonima.



Tale possibilità viene pertanto mantenuta e ribadita con il presente Regolamento, che appresta altresì ulteriori misure a tutela del segnalante che intenda invece rendere nota la propria identità.

Il Regolamento ha altresì lo scopo di informare la persona segnalante del divieto di discriminazione ai suoi danni conseguente alla segnalazione e delle tutele a lui riservate qualora ritenga di essere stato discriminato per la segnalazione effettuata.

Il presente Regolamento intende, in definitiva, rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni. L'obiettivo perseguito è, pertanto, quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

4. CONTENUTO E OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

4.1 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le condotte che possono essere oggetto di segnalazione non si riferiscono soltanto a comportamenti che integrano fattispecie delittuose corruttive ma anche ogni altro reato, alle situazioni in cui nel corso dell'attività lavorativa si constati la violazione delle norme comportamentali e procedurali anticorruttive, nonché ad ogni situazione venutasi a creare nell'ambiente di lavoro in cui, a giudizio del segnalante, si riscontrino aspetti di illiceità o che comunque pregiudichino l'integrità dell'ente (a mero titolo esemplificativo, e non esaustivo: assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, abusi di potere).

Le condotte illecite segnalate devono riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- a) Violazione di disposizioni normative nazionali, quali:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- b) Violazioni di disposizione normative europee, quali:
 - Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e
 - conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;



- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può avere ad oggetto:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che la persona segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti, la cui nozione dovrà essere oggetto di interpretazione al tavolo delle linee Guida.

La segnalazione non può avere ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Il sistema di segnalazione non potrà, quindi, essere utilizzato dalla persona segnalante per scopi meramente personali, per rivendicazioni o lamentele, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

4.2 IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a sua conoscenza, affinché sia possibile procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

A tale scopo, la segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, così da agevolare l'emersione di condotte potenzialmente illecite.

In particolare, qualora possibile, la segnalazione deve contenere:

- l'identità della persona che effettua la segnalazione;
- la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi, se conosciute;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati, se conosciuti;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Qualora la persona segnalante ne abbia la disponibilità, la segnalazione deve essere corredata da eventuale documentazione di supporto.

4.3 DESTINATARIO E MODALITA' DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni potranno essere effettuate tramite alternativamente il canale interno od il canale esterno di segnalazione, secondo le seguenti modalità ed alle seguenti condizioni.



Il ricorso al canale interno si realizza tramite l'invio al RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) della segnalazione, utilizzando una delle modalità di seguito elencate:

✓ tramite la piattaforma Whistleblowing PA, accessibile al seguente link <https://ordineavvocatiravenna.whistleblowing.it/> (modalità consigliata) che l'Ordine degli Avvocati di Ravenna mette a disposizione.

✓ via mail all'indirizzo professionale del RPCT;

✓ via posta ordinaria, mediante l'invio di una raccomandata presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna. Al fine di garantire la riservatezza del segnalante, la segnalazione, unitamente alle eventuali fonti di prova, dovrà essere contenuta all'interno di una prima busta sigillata, con l'indicazione "*RISERVATO ALL'RPCT*", da inserire all'interno della seconda busta che verrà inviata, via posta ordinaria, al Consiglio dell'Ordine il quale, tramite la propria segreteria, provvederà a consegnare all'RPCT la prima busta ancora sigillata.

✓ via posta PEC all'indirizzo del RPCT.

Ognuna delle modalità sopra indicate garantisce che l'unico destinatario delle segnalazioni è il RPCT.

Qualora la segnalazione riguardi un comportamento scorretto addebitato al RPCT, la segnalazione dovrà essere inviata al Presidente dell'Ordine degli Avvocati, presso la casella PEC del Presidente dell'Ordine o via posta mediante l'invio di una raccomandata presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna con le modalità della c.d. "doppia busta" sopra indicate.

Il ricorso al canale esterno di segnalazione è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) non sia prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non sia attivo o, anche se attivato, non sia conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 24/2023;
- b) la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 24/2023 e la stessa non abbia avuto seguito;
- c) la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione tramite il canale esterno si attua per il tramite di apposita applicazione accessibile tramite il portale dei servizi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, al seguente url: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>.

4.4 LA SEGNALAZIONE IN FORMA ANONIMA

Le segnalazioni in forma anonima, prive cioè di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste nel presente regolamento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare colui che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni ordinarie, fermo comunque restando che se la



persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano, se ne ricorrono i relativi presupposti, le misure di protezione per le ritorsioni.

4.5. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

1. Il RPCT, in veste di soggetto al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna e la successiva gestione delle segnalazioni ricevute, è tenuto a:
 - mantenere una interlocuzione con il segnalante, al quale, se necessario, può chiedere integrazioni;
 - dare seguito, con diligenza e tempestività, alle segnalazioni ricevute, dando corso alle verifiche a tal fine necessarie;
 - fornire riscontro ai segnalanti in ordine alle segnalazioni rispettivamente effettuate entro tre mesi dalla data di rilascio dell'avviso di ricevimento o, comunque, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione;
2. Qualora si trovi in posizione di conflitto di interessi, il RPCT deve segnalarlo immediatamente al Presidente dell'Ordine.
3. Il RPCT è anche il custode dell'identità del segnalante ed è pertanto legittimato a conoscerne l'identità e a trattare i suoi dati personali.
4. In via preliminare, compete al RPCT valutare l'ammissibilità della segnalazione ai sensi del d.lgs. 24/2023. A tale fine, il RPCT valuta in particolare:
 - a) la sussistenza dei presupposti di legge sotto il profilo soggettivo;
 - b) la sussistenza dei presupposti di legge sotto il profilo oggettivo;
 - c) la competenza dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna sulle questioni segnalate;
 - d) la manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare successivi accertamenti;
 - e) l'assoluta genericità del contenuto della segnalazione, tale da non consentire la comprensione dei fatti oggetto di segnalazione.
6. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere al segnalante elementi integrativi.
7. Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione quale segnalazione rientrante nell'ambito di applicazione del d.lgs. 24/2023, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti segnalati. A tale fine, il RPCT può:
 - chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e/o informazioni ulteriori;
 - acquisire informazioni dalle persone indicate dal segnalante e/o da altri soggetti terzi in grado di riferire.
8. Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone notizia al segnalante.
9. Qualora, invece, ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, il RPCT provvede a:
 - comunicare l'esito degli accertamenti ai soggetti o agli organi competenti in ragione dei profili di illiceità riscontrati, affinché provvedano per quanto di rispettiva competenza;
 - adottare o proporre di adottare, qualora la competenza appartenga ad altri soggetti o organi, tutti i provvedimenti ritenuti opportuni/necessari alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta.



10. Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale, ferma la competenza del RPCT per quanto di rilievo interno all'Ordine, quest'ultimo ne dispone la trasmissione alla competente Autorità giudiziaria, evidenziando che si tratta di una segnalazione *whistleblowing*.
11. Qualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni che rientrano nell'ambito di competenza di altri enti, il RPCT ne dispone la conseguente trasmissione evidenziando che si tratta di una segnalazione *whistleblowing*.
12. In ogni caso, non spetta al RPCT accertare eventuali responsabilità individuali e oggetto di segnalazione.
13. L'attività svolta dal RPCT è verbalizzata.
14. Il RPCT è tenuto a fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, pur nel rispetto degli obblighi di riservatezza che fanno capo al soggetto cui è affidata la gestione delle segnalazioni.
15. Il procedimento deve concludersi, con l'archiviazione o con l'inoltro ai soggetti competenti, in un periodo di tempo adeguato alla complessità dei fatti oggetto di segnalazione e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla data di rilascio dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza dei sette giorni dalla data di ricevimento della segnalazione. Ferma l'informativa al segnalante nel rispetto di tale termine, ove ricorrano giustificate ragioni, debitamente motivate, il procedimento può avere una durata maggiore, comunque non superiore a sei mesi dalla data di rilascio dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza, entro sei mesi dalla scadenza dei sette giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.
16. Il RPCT è in ogni caso tenuto a comunicare al segnalante l'esito finale dell'attività di gestione della segnalazione dal medesimo effettuata.

5. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)

5.1 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Se non diversamente disposto da norme imperative, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nell'ambito del procedimento disciplinare che potrebbe conseguire alla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei soli casi previsti dalle normative vigenti.



Chiunque, in ragione della funzione ricoperta nell'ambito del procedimento disciplinare, venga a conoscenza dell'identità del segnalante, è obbligato a mantenere l'obbligo di riservatezza nei confronti dei soggetti estranei al procedimento stesso.

Anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione deve essere tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante

5.2 DIVIETO DI RITORSIONE

L'Ordine Avvocati di Ravenna tutela il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione - diretta, indiretta od anche solo minacciata - nei confronti del segnalante per motivi originatisi a seguito della segnalazione.

Per ritorsione si intende *«qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto»*.

Non saranno, in particolare, consentiti né tollerati atti o misure aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro peggiorative (cfr. art. 17, comma 4°, D.Lgs. 23/2024).

Il dipendente che ritenga di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT, che la segnalerà alla Presidenza dell'ente.

Il Presidente del Consiglio destinatario della notizia valuterà tempestivamente l'opportunità o la necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

Restano impregiudicate anche le competenze del Consiglio nella sua collegialità.

Resta in ogni caso fermo ed impregiudicato il diritto del dipendente di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali e di adire l'Autorità Giudiziaria competente a dichiarare la nullità degli atti ritenuti ritorsivi.

6. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SEGNALAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della singola Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.



Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti tramite la segnalazione o nelle attività poste in essere a seguito della segnalazione devono essere trattati nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali.

7. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER/SEGNALANTE

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

Non è altresì dovuta nessuna tutela a favore del segnalante nel caso in cui effettui una segnalazione che si riveli infondata con dolo o colpa grave ovvero qualora, attraverso la segnalazione stessa, incorra in responsabilità penale o civile ai sensi dell'art. 2043 codice civile.

Sono infine fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

8. DIFFUSIONE

Al presente Regolamento viene data massima diffusione, anche attraverso corsi di formazione e la pubblicazione sul sito internet, affinché siano resi noti ai soggetti legittimati a presentare una segnalazione ai sensi del Regolamento stesso gli strumenti a loro disposizione e le tutele loro riservate, allo scopo di favorire in ogni modo l'emersione di condotte illecite e la tutela dell'integrità dell'ente.

Il Presidente

Avv. Paola Carpi

Il Vice Presidente

Avv. Marco Contarini

